

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1231

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

**e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GUARINO)

**di concerto col Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

**e col Ministro per le funzioni connesse al riordinamento  
delle partecipazioni statali**

(BARATTA)

(V. Stampato Camera n. 2465)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il  
12 maggio 1993*

---

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79,  
recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica

---

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 novembre 1992, n. 452, e 23 gennaio 1993, n. 15.

*Decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 70 del 25 marzo 1993.*

### **Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla liquidazione della REL S.p.a. ed in materia di partecipazione a programmi ed iniziative, di rilievo comunitario ed internazionale, nei settori ad alta tecnologia e dell'elettronica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

1. La partecipazione azionaria del «Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa» istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella società Ristrutturazione elettronica S.p.a. (REL) costituita ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è trasferita al Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che provvede all'immediata liquidazione della società, sostenendone gli oneri ed acquisendone le disponibilità.

#### **Articolo 2.**

1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'articolo 1 assume, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, per

un ammontare massimo di lire 400 miliardi, imputandone i relativi oneri a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi, nonché a carico dei fondi ad esso rinvenuti per effetto dell'articolo 1.

#### Articolo 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio bancario SIR-CBS S.p.a. in liquidazione, che lo richiedano, le partecipazioni da essi possedute nel Consorzio stesso, ripartendo fra gli stessi, in proporzione delle rispettive quote azionarie, la somma di lire 30 miliardi.

#### Articolo 4.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sul Comitato di cui all'articolo 1 e presenta annualmente una apposita relazione al Parlamento sull'attività del Comitato stesso, con particolare riferimento ai contenuti del presente decreto.

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1993.

SCÀLFARO

AMATO - GUARINO - BARUCCI - BARATTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO